

***Interventi urgenti per la promozione dell'occupazione,
in particolare giovanile, e della coesione sociale***

TITOLO I

Misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile

Art. 1

(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito in via sperimentale, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, **nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008**.
2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
 - c) siano componenti di una famiglia anagrafica composta dal solo lavoratore, nonché dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ovvero da parenti o affini entro il terzo grado.
3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 30 giugno 2015.
4. L'incentivo è pari al 33 per cento della retribuzione mensile lorda complessiva, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore.
5. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro.
7. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

8. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps adegua le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative del presente incentivo.

10. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:

a) nella misura di 500 milioni di euro, per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, previo consenso per quanto occorra della Commissione europea;

b) nella misura di 300 milioni di euro, per le restanti regioni, a valere sui mezzi di copertura di cui al comma 18.

Le predette risorse affluiscono ad una evidenza contabile appositamente istituita nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo di cui alla lettera b) è tenuta a farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la coesione territoriale indicando altresì la disponibilità a cofinanziare i medesimi interventi in misura pari al 50% dell'importo alla stessa assegnato.

11. L'Inps provvede al monitoraggio della spesa, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di insufficienza delle risorse, l'Inps ne fornisce immediata comunicazione ed esaurisce le domande privilegiando quelle con data di assunzione più risalente.

12. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome anche non rientranti nel Mezzogiorno, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, il quale è fruibile entro il mese di giugno 2015.

13. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Inps. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a riassegnare le citate risorse all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente a riassegnarle, per le suddette finalità di spesa, ad apposite evidenze contabili nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

14. La decisione regionale di cui al comma 12 non può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel presente articolo.

15. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 12.

16. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 13, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo, l'Inps ne dà apposita diffusione.

17. L'Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attuazione dell'incentivo.

18. Al finanziamento delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede quanto a 500 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, previo consenso per quanto occorra della Commissione europea e **quanto a 300 milioni di euro mediante [...]**

19. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **il Ministero del lavoro e delle politiche sociali** provvederà ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

20. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

Art. 2

(Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di carattere straordinario, applicabili fino al 31 dicembre 2015, volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani fino a 29 anni di età e i soggetti con più di cinquant'anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi, anche al fine di cogliere le opportunità di lavoro, su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla iniziativa dell'*Expo 2015* di Milano.

2. Ai fini di cui al comma 1, con particolare riferimento alle opportunità di nuova occupazione derivanti dalle iniziative direttamente o indirettamente correlate all'*Expo 2015* di Milano, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire, tramite un accordo-quadro nazionale ovvero attraverso contratti collettivi di lavoro nazionali, operanti non oltre il 30 giugno **2016**, iniziative e misure straordinarie **relative agli istituti di cui alle seguenti lettere e nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi indicate:**

a) assunzione di lavoratori intermittenti, di qualsiasi età, in deroga ai requisiti soggettivi o oggettivi di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prevedendo specifiche fasce retributive di inquadramento in relazione ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o manuale;

b) assunzione di lavoratori di qualsiasi età con contratto di lavoro subordinato, per i quali è prevista una formazione complessivamente non superiore a 120 ore sulle materie individuate dai contratti collettivi di cui al comma 13, prevedendo specifiche fasce retributive di inquadramento in relazione ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o manuale;

c) utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti quantitativi di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) elevazione ad euro 5.000 del limite di euro 2.000 di compensi per lavoro accessorio prestato nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti, di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

e) stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con individuazione del progetto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 tramite rinvio alla specifica causale "Expo 2015".

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle assunzioni con contratto a tempo determinato trovano comunque applicazione le seguenti disposizioni derogatorie della disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal presente decreto:

a) il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto è elevato fino a un massimo di 18 mesi, frazionabile in due periodi di cui il primo non inferiore a sei mesi;

b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, lett. b) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il requisito di cui al medesimo articolo 1, comma 1, non è comunque richiesto **per le assunzioni a tempo determinato nel limite di un contingente non superiore al 5% del totale dei lavoratori occupati nell'unità produttiva.**

4. Ai contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, stipulati o prorogati successivamente alla entrata in vigore della presente disposizione, si applica, fino al 31 dicembre 2015, un contributo di scopo, aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari a 0,1 punti percentuali e il relativo maggior gettito affluisce al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ed è finalizzato al finanziamento delle iniziative di cui alla raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani.

5. L'efficacia dei contratti individuali di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva certificazione degli stessi anche da parte di una specifica commissione costituita dalle associazioni di cui al medesimo comma e, in ogni caso, cessano di produrre effetti successivamente alla data del 30 giugno 2016.

6. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)* e al comma 4, trovano applicazione anche in riferimento ai rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. In considerazione della grave situazione occupazionale che interessa i giovani residenti nelle aree del Mezzogiorno, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, previo consenso per quanto occorra della Commissione europea, si procederà all'attivazione delle seguenti misure di rifinanziamento:

a) per le misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 80 milioni di euro;

b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, nel limite di 80 milioni di euro;

c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 168 milioni di euro.

8. In considerazione dell'eccezionale situazione di crisi occupazionale che richiede misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il trenta settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:

a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) l'articolo 7, comma 1, non trova applicazione in relazione alla formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali;

c) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante "*Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino*".

9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9 per l'adozione delle linee guida di cui al precedente comma, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate entro il 31 dicembre 2015, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 9. Resta comunque salva la possibilità di una

diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

10. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del predetto decreto interministeriale è prorogabile di un mese.

10-bis. Il comma 10 trova applicazione anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Linee guida in materia di tirocini", provvedono alla corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine si utilizzano gli ordinari stanziamenti di bilancio, attingendo prioritariamente ai fondi destinati al finanziamento di incarichi e consulenze, ferma restando l'invarianza sui saldi finanza pubblica.

In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, [con esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle le istituzioni educative] di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.

... Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro [trenta] giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le modalità attuative di cui al comma ..., ivi compresi: a) l'individuazione dell'importo massimo dell'indennità che può essere attribuita a ciascun tirocinante, b) la determinazione delle modalità di individuazione degli aspiranti; c) le modalità attraverso cui ammettere le pubbliche amministrazioni ad avvalersi delle risorse di cui al richiamato fondo e i relativi criteri di riparto.

11. Al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro è autorizzata la spesa annua di 15 milioni di euro da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014.

12. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalità per la ripartizione dell'incentivo di cui al comma 6 tra le università statali che attivano tirocini con enti pubblici o privati, tenendo conto dell'incidenza del numero dei tirocini curricolari attivati sul totale di sistema e del grado di integrazione con l'attività didattica. Possono concorrere alla ripartizione del beneficio di cui al presente comma le Università che concorrono alla Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 2.

13. Le università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 13, sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialità:

- a) regolarità del percorso di studi;
- b) votazione media degli esami;

c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

14. Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, nella misura massima di 300 euro mensili a studente.

15. All'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui ai commi da 11 a 14, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, **si provvede quanto a ___ milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo _____, e quanto a ___ milioni di euro mediante....**

16. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "*entro due anni dalla data di assunzione*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro il 15 maggio 2015*".

17. Gli interventi straordinari di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.

Art. 3

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")

1. In considerazione della necessità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta "Garanzia per i Giovani" (*Youth Guarantee*), nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti "in deroga" alla legislazione vigente, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione. La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale delle competenze in materia di servizi per l'impiego e dell'istituzione di un'Agenzia per l'impiego a livello nazionale.

2. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:

- a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;
- b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità di cui al medesimo comma 1;
- c) individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;
- d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;
- e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;
- f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;
- g) valuta gli interventi e le attività espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;
- h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 4;
- i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

3. La struttura di missione è coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed è composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali del medesimo Ministero aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di costo Gabinetto, la cui dotazione finanziaria è integrata per un importo pari a 40mila euro per l'anno 2013 e 100mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Art. 4

(Disposizioni in materia di istruzione, formazione e Enti di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2014 il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è incrementato di euro 5 milioni, destinati ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori."
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti rimodulabili iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione "Istruzione scolastica", programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio".
3. Al fine di garantire un più efficace svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di favorire organici raccordi tra i suddetti percorsi e quelli degli istituti professionali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale.
4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti ispettivi e di monitoraggio nelle scuole, previsti dall'articolo 2, commi 4-*duodevicies* e 4-*undevicies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché di completare i rilevanti processi in atto di razionalizzazione, semplificazione e innovazione digitale dell'azione amministrativa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a effettuare assunzioni nell'ambito di concorsi espletati, nel rispetto della procedura autorizzatoria e del limite numerico di unità di personale imposto dalla normativa vigente nonché nel limite della maggior spesa pari a euro 2,4 milioni nell'anno 2013 ed euro 8,6 milioni a decorrere dall'anno 2014.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante la riduzione del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per euro 2,4 milioni nell'anno 2013 ed euro 8,6 milioni a decorrere dall'anno 2014.
6. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, previa approvazione dei Piani triennali di attività, del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati ad assumere personale in deroga alla procedura prevista dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio a legislazione vigente e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

TITOLO II

Disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di occupazione

Art. 5 (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: *“1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:*

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”;

b) all'articolo 4, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo le parole *“se il rapporto di lavoro”*, sono inserite le seguenti *“,instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,”;*

2) il comma 2-bis è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente *“3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”;*

d) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo la lettera *c bis)*, è inserita la seguente: *“c ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;*

2) il comma 6 è abrogato;

3) al comma 7, le parole: *“stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis”.*

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo*

le esigenze e i periodi dell'anno individuati dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale”;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *“2-bis. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.”;*

b) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.”;*

c) all'articolo 61, comma 1, le parole: *“esecutivi o ripetitivi”* sono sostituite dalle seguenti: *“esecutivi e ripetitivi”;*

d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: *“, ai fini della prova”;*

e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: *“di natura meramente occasionale”;*

f) all'articolo 72:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso l'INPS, esclusivamente in via telematica, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. L'utilizzo del buono è ammesso entro un periodo massimo di 30 giorni dall'acquisto.”;*

2) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: *“In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di natura non regolamentare, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari”;*

3) il comma 5 è abrogato.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), numero 2) si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), numero 1) e 3), trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2014.

5. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: *“6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporta di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la*

Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.”.

6. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: “trattamento” sono aggiunte le seguenti: “nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali”;
- 2) al comma 22, il periodo: “*decorso dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*” è sostituito dal seguente: “*al 1° gennaio 2014*”;

b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: “*10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative*”.

c) all'articolo 3, comma 4:

- 1) le parole: “entro dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 31 ottobre 2013*”;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la istituzione di un fondo di solidarietà residuale secondo la disciplina di cui al comma 19.*”;

d) all'articolo 4:

- 1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: “*23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, comma 2, del codice civile*”;
- 2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 è abrogato.

7. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.

8. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera: *“a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.”*

Art. 6
(Banca dati politiche attive e passive)

1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, la "Banca dati delle politiche attive e passive".

2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.

3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1 la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 26 giugno 2012, n. 92.

5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regole tecniche di cui al comma 4.

Art. 7
(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

2. Il comma 4 bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: *“4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine è autorizzata la costituzione di apposito capitolo di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*.

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-ter. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo”.

4. Al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono inserite, in fine, le seguenti parole: *“, subordinatamente al loro deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio”*.

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

6. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, dopo le parole: *“presso un utilizzatore,”* sono inserite le seguenti: *“e ferma restando l'integrale*

applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “deve presentare” sono aggiunte le seguenti: “, *previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,*”;

b) il comma 4 è abrogato.

8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione.

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 sono trasferite al Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *d*), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, ai fini della successiva riassegnazione al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da

parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

11-*quater*. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-*ter*, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.

11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.”.

TITOLO III

Disposizioni in materia di previdenza e politiche sociali

Art. 8

(Disposizioni in materia di previdenza sociale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 235 è sostituito dal seguente:

*“235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di provvedere alla concessione della prestazione di cui all'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è istituita una apposita evidenza contabile nell'ambito del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo della predetta evidenza contabile sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nella predetta evidenza contabile confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale in data **22 aprile 2013, adottato ai sensi del comma 232 del presente articolo e di cui restano ferme le disposizioni, i presupposti e le condizioni**, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare l'evidenza contabile di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, E successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione dell'evidenza contabile di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.”.*

2. Sino alla ricostituzione della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione.

3. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.”*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attività di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l'INAAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attività ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.

5. L'INPS provvede alle attività di cui al comma 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. All'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: *«Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».*

7. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 1, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 1.

Art. 9

(Istituzione del Reddito di inclusione attiva e altre disposizioni in materia sociale)

1. Tenuto conto dei dati Istat degli ultimi tre anni disponibili, secondo i quali la ripartizione territoriale del Mezzogiorno, in media, presenta una incidenza della povertà assoluta più che doppia rispetto al resto del paese, a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, previo consenso per quanto occorra della Commissione europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è estesa, nei limiti di 167 milioni di euro, ai territori delle regioni del Mezzogiorno, che non ne siano già coperti. La sperimentazione costituisce l'avvio, da sottoporre a successiva valutazione, del programma denominato Reddito di inclusione attiva, quale misura di contrasto alla povertà assoluta.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono riversate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la Coesione territoriale, tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuite carte acquisti per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. L'estensione della sperimentazione è attuata nelle forme e secondo le modalità stabilite in attuazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.
4. Resta ferma la possibilità per le regioni di cui al comma 5 di disporre ulteriori finanziamenti per la sperimentazione di cui al medesimo comma. Le altre regioni e le province autonome possono stabilire, nell'ambito della rispettiva autonomia, di attivare con le previsioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
5. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: "*diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale*" sono inserite le seguenti: "*, delle politiche sociali e per le non autosufficienze*".

Art. 10

(Disposizioni per le pubbliche amministrazioni in materia di reclutamento, contratti di lavoro a tempo determinato e semplificazione delle procedure di mobilità e di autorizzazione ad assumere)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il secondo periodo dell'articolo 6, comma 4, è sostituito dal seguente *“Per le amministrazioni dello Stato le variazioni delle dotazioni organiche, nel rispetto del principio del contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando, ove necessaria, la riorganizzazione degli uffici dirigenziali ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”*;
- b) l'articolo 19, comma 5-bis, è così sostituito *“Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino al 30 e al 18 per cento, a detrazione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. Resta fermo che in caso di dirigenti di ruolo in eccedenza questi ultimi hanno priorità nell'ambito della procedura di conferimento sui posti vacanti relativi alla fascia di appartenenza.”*
- c) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: *“Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata:*
 - a) *da coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato*

a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, applicando a favore degli stessi una riserva dei posti nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi senza concorrenza con altre categorie riservatarie;

b) dai soggetti di cui alla lettera a) e da coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'amministrazione che emana il bando.”;

- 2) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: *“Nei concorsi pubblici banditi a valere sulle restanti risorse finanziarie disponibili una volta detratte quelle dedicate alle procedure concorsuali di cui alle lettere a) e b) del comma 3-bis, fermo restando che per quelle previste dalla lettera a) la riserva si applica in via esclusiva, l'applicazione delle restanti riserve di posti previste dalla normativa vigente non può complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, tale riduzione si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.”*
 - 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: *“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è autorizzato, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, previa approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.”;*
 - 4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente *“Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. “*
- d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1 le parole *“dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato”* sono sostituite dalle seguenti parole *“sia dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è assegnato sia dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale sarà assegnato”;*
 - 2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente *“Fermo restando, prima di avviare procedure concorsuali e di procedere a nuove assunzioni di vincitori o idonei di concorsi, l'obbligo di applicazione dell'art. 34-bis a pena di nullità degli atti adottati, con la programmazione triennale del fabbisogno di personale le pubbliche amministrazioni definiscono in termini qualitativi e quantitativi le*

tipologie di professionalità ricercate mediante procedure di mobilità ai sensi del comma 1, nel rispetto dei posti vacanti nella dotazione organica e delle disponibilità di bilancio, curando l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Si applicano l'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.”;

- 3) al comma 2 le parole *“l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”* sono sostituite dalle seguenti parole *“l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”;*
 - 4) al comma 2-bis le parole *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”* sono sostituite dalle seguenti parole *“Le amministrazioni che attivano le procedure di mobilità di cui al presente articolo finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico”.*
- e) all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, le parole *“Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali”* sono sostituite dalle seguenti *”Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”;*
 - 2) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi: *“5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni solo ove compatibili con la normativa imperativa di cui al presente decreto, fermo restando, per tutti i settori, l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2, nonché il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.*

5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”;

- 3) al comma 3 sono soppresse le parole *“Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.”*;
- 4) al comma 5 sono soppresse le parole *“I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.”*.
- f) all'articolo 7, comma 6, le parole *“Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.”* sono sostituite dalle seguenti *“Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.”*.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato riservate esclusivamente a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Per meglio realizzare le finalità del presente comma possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

3. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 o ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'anno 2015, le amministrazioni pubbliche definiscono una programmazione del fabbisogno, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, finalizzata ad un'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per dare attuazione all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al comma 2 del presente articolo, nel rispetto dei limiti ivi rispettivamente

previsti, e per assumere in via prioritaria, mediante scorrimento, i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti, anche avvalendosi delle modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dei criteri regolati dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per le finalità di cui al presente comma il Dipartimento della funzione pubblica avvia un censimento delle graduatorie vigenti che renderà pubblico sul sito istituzionale. Le autorizzazioni previste dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 saranno subordinate alla verifica del rispetto dei principi di cui al presente comma. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

5. Le regioni con proprie leggi dettano la disciplina di attuazione dei commi 2, 3 e 4, nel rispetto dei principi generali e dei vincoli finanziari ivi previsti, subordinando tale attuazione all'adozione delle misure di revisione della spesa pubblica, di razionalizzazione amministrativa e di ogni altro intervento di riduzione degli apparati amministrativi previsto dalla normativa vigente. Nel contesto di tali leggi regionali e nel rispetto dei principi e dei vincoli finanziari di cui ai commi 2, 3 e 4 saranno adottate misure specifiche nei confronti dei lavoratori socialmente utili assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

6. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo è inserito il seguente *“La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.”*

7. L'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente *“Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.”*.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 66, commi 9, 9-bis e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 9, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese Le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni

avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a. il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b. l'art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- c. il comma 12 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

10. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole “, secondo le modalità di cui al comma 10,”.

11. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

12. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.

13. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. all'articolo 2, comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente “*Fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla successiva lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, volta a verificare, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, la compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 del presente articolo e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 comma 7 del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:*”;

- b. all'articolo 2, comma 11, lettera b), le parole “*entro entro il 31 dicembre 2012*” sono sostituite dalle parole “*entro il 30 settembre 2013*”;
- c. all'articolo 2, comma 12, le parole “*30 giugno 2013*” sono sostituite dalle parole “*31 dicembre 2013*”;
- d. all'articolo 14, comma 6, le parole “*di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” sono sostituite dalle seguenti “*di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

14. Con le procedure previste dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a valere sulle risorse assunzionali relative all'anno 2016, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 9, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 31 dicembre 2014 è autorizzato, per le amministrazioni interessate, un concorso pubblico con le modalità previste dall'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per avvalersi, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni, della procedura di reclutamento di cui al presente comma.

15. Sino al 31 dicembre 2014 al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche è consentito il passaggio diretto a domanda, mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati, presso l'amministrazione del Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e appartenente alla stessa qualifica. Nel caso in cui il contratto di lavoro preveda per il lavoratore trasferito un trattamento economico più favorevole la differenza stipendiale viene riconosciuta dall'amministrazione giudiziaria come assegno personale sino ad assorbimento, fermo restando per le amministrazioni cedenti gli effetti previsti dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.